

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | GIUGNO 2026



A cura degli addetti all'ufficio trasversale  
UFFICIO DEL PROCESSO  
presso la Corte d'appello di Perugia  
in collaborazione con la  
Procura generale di Perugia  
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.**

**Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:**

**[https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario\\_penale.page](https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page)**

**e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:**

**[https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza\\_c\\_a\\_perugia.page](https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page)**

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

1

## TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 26 FEBBRAIO 2026 N. 150

In ordine al delitto “Traffico di influenze illecite” deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto tra la fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p. nella previgente versione – come modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 – e la stessa fattispecie modificata dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114 sussiste limitata continuità normativa e una parziale “abolitio criminis” ex art. 2, comma 2, c.p.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale constatava che il mediatore incontrava effettivamente un giudice, dove era pendente una causa civile di separazione e una causa di divorzio tra due persone, e in tali occasioni manifestava il suo interessamento per le cause e richiedeva – ed otteneva – mere informazioni sullo stato delle stesse, ma non veniva contestato e non emergeva minimamente che il mediatore – sfruttando le relazioni effettivamente esistenti – induceva il Pubblico Ufficiale a compiere un atto caratterizzato da contrarietà ai doveri d’ufficio. Certamente, evidenziava il Tribunale, il comportamento del mediatore si presentava sicuramente inopportuno ed apprezzabile sotto altri profili – disciplinari, deontologici, ecc.. – ma non per questo idoneo ad integrare la “mediazione onerosa” di cui al novellato art. 346 bis c.p. Parimenti, il ritrovamento presso l’abitazione del mediatore di due verbali redatti da due diversi nuclei della Polizia Giudiziaria non denotava una necessaria attività di mediazione volto ad indurre un pubblico agente a porre in essere atti illeciti, ma era pienamente spiegabile anche con la considerazione che tali atti erano in possesso del mediatore per permettere a quest’ultimo di fornire dei meri consigli, sul piano squisitamente e perfettamente giuridico, all’odierno imputato.

2

## TRIBUNALE DI SPOLETO, SENT. 19 GENNAIO 2026 N. 28

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti degli imputati nei casi in cui non sussistano prove sufficienti per affermare la penale responsabilità degli stessi in quanto le accuse nei loro confronti siano generiche e non circostanziate. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati, dipendenti dell’Asl, dai delitti di truffa e di falsa attestazione per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio tramite alterazione del sistema di rilevamento nonostante uno di essi si trovasse in altri luoghi percependo compensi non dovuti e per aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, con artifici e raggiri permesso ad costui di ricoprire incarichi extraistituzionali senza la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione omettendo di esercitare una azione di vigilanza e disponendo una pratica inusuale nella registrazione sul portale dei compensi aggiuntivi percepiti. In particolare i Giudici di primo grado rilevavano che l’imputato aveva effettivamente ricoperto incarichi extraistituzionali ma in diversi casi aveva chiesto e ottenuto le prescritte autorizzazioni. Inoltre le contestazioni dell’accusa si erano incentrate su alcune giornate in cui l’imputato risultava contemporaneamente presente in ufficio e in altri luoghi ma dagli elementi in atti non è stato provato che egli fosse impegnato in altre attività. Infine non era stata provata la manomissione del sistema di rilevamento delle presenze o l’utilizzo del badge da parte di terzi e dalla documentazione prodotta è emerso che molte delle contestazioni erano già state superate in sede disciplinare e che le procedure interne dell’Asl relative agli incarichi esterni e alle autorizzazioni erano non sempre formalizzate.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

3

## TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 11 DICEMBRE 2025 N. 1314

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 476 co. 2 c.p., 479 c.p. per aver attestato falsamente di essere guariti dal Covid 19 così da ottenere il certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale quando non vi siano elementi di prova in ordine alla falsità dei certificati emessi né siano stati acquisiti elementi sufficienti per poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le attestazioni rilasciate fossero false. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati per i reati di cui agli artt. 476 co. 2 e 479 c.p. per aver, uno di loro in qualità di medico di medicina generale, attestato la propria guarigione dal Covid 19 al fine di ottenere il green pass senza seguire i passaggi previsti dalla procedura informatica e l'altro per aver esibito un certificato di esenzione dalla vaccinazione il quale non era stato formato dal proprio medico di base. Tutto ciò induceva gli operanti ad ipotizzare la falsità dell'attestazione di guarigione inserita ed esibita al fine di procurarsi il green pass con la conseguente esenzione dell'obbligo vaccinale. Tuttavia, dalle testimonianze rese e dalla documentazione prodotta non emergevano ulteriori elementi di prova in ordine alla falsità dei certificati emessi dall'imputato, in particolare nessuna indagine era stata svolta per verificare se l'imputato fosse o meno affetto dal covid 19 nel periodo di riferimento, né erano state svolte indagini in ordine alle effettive condizioni di salute dall'altra imputata, ovvero se la stessa fosse affetta da patologie che ne sconsigliavano la vaccinazione.

4

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, ORDINANZA 1 APRILE 2026

Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato, in virtù del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1 lett. c), c.p.p., con conseguente ordine di dare esecuzione alla sentenza oggetto di gravame. Nel caso in esame, il Collegio rilevava che l'atto di appello in oggetto veniva depositato in via telematica nel novembre 2025 presso la Cancelleria del Giudice a quo. Ebbene, il Giudice di primo grado assegnava il termine di giorni novanta - ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. - ai fini del deposito della motivazione della sentenza che, effettivamente, risultava depositata nel termine anzidetto, ovvero nel mese di luglio 2025. Pertanto, la Corte evidenziava che l'atto di impugnazione doveva essere presentato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della motivazione, vale dire non oltre la fine di settembre del 2025, considerando la sospensione feriale. Orbene, nel caso di specie, stante il disposto dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., i Giudici di appello sottolineavano che non poteva applicarsi neppure la dilazione di giorni quindici prevista per l'impugnazione da parte degli imputati dichiarati assenti, in quanto l'appellante aveva formulato per atto scritto la richiesta di giudizio abbreviato. Dilazione che, ad ogni modo, avrebbe fatto slittare la data ultima di proposizione dell'appello ad ottobre 2025. Infine, il Collegio rilevava che i generici "problemi persistenti con il portale penale telematico, non essendo presente il fascicolo informatico nonostante il già avvenuto deposito della mia nomina", rappresentati dal difensore dell'imputato con l'atto di impugnazione, venivano segnalati solo nel mese di novembre 2025 con il deposito del gravame, senza che risultava in atti una ricezione della nomina del legale quale difensore di fiducia - all'atto della decisione di primo grado l'Avvocato risultava difensore di ufficio - in epoca precedente.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

5

## CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 21 NOVEMBRE 2025 N. 753

In ordine al delitto di lesioni personali aggravate devono essere concesse le circostanze attenuanti generiche agli appellanti - in regime di prevalenza rispetto all'aggravante contestata per uno degli imputati e in regime di equivalenza, ferma la già disposta disapplicazione della recidiva, per l'altro - in quanto l'iniziativa illecita dei due appellanti nasceva in un contesto in qualche modo "favorente" la reciproca tensione al quale aveva dato origine la stessa persona offesa. Contesto dal quale si era poi levata, in modo improvviso quanto assolutamente ingiustificato, la fiammata dell'aggressione fisica.

Nel caso di specie la Corte constatava che l'intervento aggressivo di uno degli imputati, pur avendovi partecipato del tutto scientemente, si era verificato in seconda battuta - ad adiuvandum - rispetto a quello posto in essere per primo dal padre.

In aggiunta il Collegio evidenziava che l'episodio in questione - seppur purtroppo produttivo di consistenti conseguenze lesive a carico della persona offesa - era stato in qualche modo "innescato" dai rilievi mossi da quest'ultima alla famiglia degli imputati che, seppur assolutamente fondati in termini di diritto - il voler precisare che i bidoni condominiali erano ad esclusivo servizio dei condomini e dunque non utilizzabili da parte degli estranei che, a qualunque titolo, si trovavano a transitare/permanere in loco - erano stati posti in essere, però, con modalità - prima il richiamo verbale, poi la foto, poi la videoripresa - forse un po' troppo insistite e dunque inevitabilmente destinate a suscitare un minimo di tensione tra le parti, del tutto fuor di luogo stante la contingente banalità della questione.

Tutto ciò, inoltre, non scriminando affatto l'iniziativa illecita dei due imputati - men che meno nella evocata prospettiva della legittima difesa ex art. 52 c.p. - mancando del tutto la proporzionalità fra azione verbale e reazione fisica.